

COMUNE DI SEGGIANO

Provincia di Grosseto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 del 28-06-21

****COPIA****

Oggetto: **TRIBUTI - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DETERMINAZIONE
TARIFFE 2021**

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 20:30, nella sede dell'Ente, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi di legge, si é riunito l'Organo Deliberante CONSIGLIO COMUNALE.

Sessione Straordinaria, Prima convocazione, seduta Pubblica

Proceduto all'appello nominale risultano:

=====

AVV. ROSSI DANIELE	P	SAVELLI FRANCO	P
PIERI FRANCESCA	A	GIUSTINI EMILIANO	P
ULIVIERI SIMONA	P	ALVIANI GILBERTO	P
GIGLIOTTI LUCIANO	P	BORRI MARZIO	A
GIRALDI LEONARDO	P	SIMI MARIO	P
CASELLI FIORENZO	P		

=====

Assiste il SEGRETARIO Dott.Ssa Barbasso Gattuso Simona
Presenti n. 9 - assenti n. 2 - in carica 11
Assume la presidenza AVV. ROSSI DANIELE in qualità di
SINDACO e, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone
in discussione la pratica segnata all'Ordine del Giorno.

**OGGETTO: TRIBUTI - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE
TARIFFE 2021.**

Illustra il Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014 ha istituito dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”;
- la delibera dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 confermando, per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al D.P.R. n. 158/1999;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del Servizio di gestione dei rifiuti,

prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Seggiano è presente ed operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del D. L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, denominato ATO Toscana Sud, il quale svolge, pertanto, le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla delibera ARERA 443/2019;

ACCLARATO che nell'ambito Toscana Sud le funzioni dell'Ente territorialmente competente nel procedimento di approvazione del PEF, attribuite dalla delibera ARERA N. 433/19, sono di competenza dell'Autorità d'Ambito ATO Toscana Sud, come sancito dall'art. 3.1 del suo vigente Statuto, novellato per effetto della delibera dell'Assemblea N. 9/2020 secondo cui "L'Autorità esercita altresì le funzioni di Ente Territorialmente Competente ai sensi della regolamentazione ARERA, ad eccezione delle funzioni attinenti alla determinazione, accertamento e riscossione del tributo comunale TARI, che restano nella esclusiva competenza delle Amministrazioni Comunali.";

DATO ATTO pertanto che, a seguito dell'introduzione del Nuovo Metodo Tariffario ARERA, spetta all'Autorità d'Ambito assumere le "pertinenti determinazioni" in ordine al Piano Economico-finanziario ed ai Corrispettivi del servizio, che hanno efficacia vincolante ai fini della determinazione dell'importo complessivo del costo del servizio da finanziare con la TARI, salvi gli effetti delle eventuali successive modifiche conseguenti al procedimento di approvazione da parte di ARERA;

VISTO l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: *"i Comuni possono, in deroga all'art. 1, commi 654 e 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra*

i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;

TENUTO CONTO che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede: *Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;*

RISCONTRATO, che nel 2020, per il contesto sopra illustrato, il Comune di Seggiano si è avvalso della facoltà introdotta con il citato richiamo normativo e quindi ha provveduto all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020 sulla base dell'ultimo PEF in possesso del Comune di Seggiano (anno 2019);

DATO ATTO che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.71 del 28/12/2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 31/03/2021;

VISTO l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita: «5. *Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.*»

VISTO che la perdurante situazione emergenziale in atto ha visto il protrarsi di chiusure di attività ed esercizi commerciali ed il crearsi di situazioni di disagio alla popolazione residente anche nel corso del 2021, ed è dunque possibile prevedere agevolazioni tariffarie della tassa sui rifiuti (TARI) per diverse utenze domestiche e utenze non domestiche che hanno subito un calo delle proprie attività, in considerazione delle chiusure forzate e delle limitazioni imposte sia a livello nazionale che a livello locale in seguito ai provvedimenti volti ad arginare l'emergenza sanitaria, determinando una riduzione dei quantitativi dei rifiuti prodotti;

VISTO il D.L. 25/05/2021, n. 73 "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali." pubblicato nella Gazz. Uff. 25 maggio 2021, n. 123, che all'art. 6 prevede al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, l'assegnazione di un contributo per complessivi 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari o della Tari corrispettiva, alle citate categorie economiche. Il riparto delle risorse avverrà con provvedimento ministeriale "entro trenta giorni".

CONSIDERATO che alla data attuale, vista la nota metodologica di riparto di dette risorse, spetterebbe al Comune di Seggiano un contributo pari a 8.976,00 euro destinato alle agevolazioni delle utenze non domestiche;

RITENUTO pertanto di prevedere una apposita agevolazione per le utenze non domestiche che a causa dei provvedimenti sanitari emanati per fronteggiare l'emergenza COVID sono state obbligate alla chiusura temporanea o hanno comunque subito limitazioni/sofferenze all'esercizio della propria attività e più dettagliatamente:

- per le attività collegate nelle seguenti categorie: Alberghi con e senza ristorante, Agriturismi con e senza ristorante, Ristoranti-trattorie-osterie-pizzerie, Bar, caffè, pasticcerie, interessate a periodo di chiusura nel corso del 2021 una agevolazione dell'80% sulla parte variabile della tariffa;
- per tutte le altre utenze non domestiche, che comunque anche loro interessate da una sofferenza dovuta all'emergenza COVID una agevolazione del 30% sulla parte variabile della tariffa.

VISTE inoltre le difficoltà verificatesi per tutta la popolazione a causa dell'emergenza COVID, occorre prevedere una apposita agevolazione anche sulle utenze domestiche, da corrispondere sulla parte variabile delle tariffe, fino ad una concorrenza massima di €20.556,52;

CONSIDERATO che alle suddette agevolazioni legate al COVID si farà fronte con apposite risorse come di seguito specificato:

- agevolazioni COVID per le utenze non domestiche con le risorse messe a disposizione tramite il D.L.73/2021 art. 6 (in corso di conversione) fino alla concorrenza massima di €8.976,00;
- agevolazioni COVID per le utenze domestiche con le risorse COVID 2020 appositamente vincolate nell'avanzo di Amministrazione per €20.556,52;

RITENUTO pertanto approvare le tariffe TARI per l'anno 2021, sulla base dei dati contenuti nel Piano Economico Finanziario 2021, approvato nella stessa seduta dal Consiglio Comunale, redatto dalla Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti Ato Toscana Sud, integrato con i costi direttamente sostenuti dal Comune di Seggiano, comportante una spesa complessiva di €253.154,00 con decorrenza 01-01-2021, dando atto che i coefficienti di produttività per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile delle utenze domestiche sono rimasti invariati, così come quelle delle non domestiche;

VISTO l'articolo 11, comma 13) del Regolamento TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 31/03/2021, che testualmente prevede: *“Il Comune può prevedere, in sede di approvazione delle tariffe, ai sensi dell'art.52 del D.Lgs 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste nel presente regolamento la cui copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse della fiscalità generale del Comune stesso, salvo non si tratti di riduzioni collegate alla quantità di rifiuto trattata dal servizio universale”*;

PRESO ATTO che tali agevolazioni, ai sensi dell'art.1 , comma 660, della Legge n.147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe TARI (*riduzioni collegate alla quantità di rifiuto trattata es. compostaggio*) tra cui si possono senza ombra di dubbio annoverare anche quelle dovute a periodi di chiusura imposta da leggi o norme come ad es. emergenza covid-19, o finanziate a carico del Bilancio attraverso specifiche autorizzazioni o finanziamenti appositamente trasferiti dallo stato;

CONSTATATO che nel Comune possono esistere situazioni estremamente particolari per le quali sarebbe utile e necessario prevedere, in base a quanto stabilito dall'Art.11 comma 13), (esempio soggetti proprietari di abitazione residenziale e relative pertinenze), una riduzione del 100% della TARI, da finanziare con risorse a carico del Bilancio, per coloro che sono materialmente impossibilitati all'utilizzo degli immobili in quanto stabilmente ricoverati in struttura socio sanitaria contro la loro volontà, senza che gli stessi siano o possano essere utilizzati da altri soggetti. Il riconoscimento di tale stato dovrà essere dimostrato attraverso la presentazione di apposita certificazione che attesti il ricovero permanente in strutture socio sanitarie;

RITENUTO opportuno prevedere la riduzione di cui sopra, con un costo stimato, a carico del Bilancio di €.500,00;

VISTO altresì quanto previsto al comma 7) dell'art.11) del Regolamento TARI vigente, che prevede la possibilità, in sede di determinazione delle tariffe, di deliberare riduzioni, sia sulla parte fissa che in quella variabile, delle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio domestico dei propri scarti organici;

RISCONTRATO che dall'applicazione della TARES in poi la riduzione per il compostaggio è sempre stata quantificata nel 10% ed applicata ai soli immobili abitativi (Categoria catastale A);

RITENUTO opportuno confermare la riduzione del 10% per il compostaggio domestico applicabile ai soli immobili abitativi (categoria catastale A), così come sempre avvenuto negli anni trascorsi;

DATO ATTO che l'onere derivante dalla riduzione di cui sopra trova copertura mediante ripartizione sull'intera platea dei contribuenti;

CONSIDERATO che:

- l' art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, : *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno , sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza*

Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “ *A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;*- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della

città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 31/03/2021, avente ad oggetto l'approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023;

VISTI:

- la L. n. 241 del 07 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi" e s.m.i.;
- il vigente "Statuto Comunale" adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.46 del 29.11.2001 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.49 del 28.09.2020;
- il vigente "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.28, del 29/06/2020;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Al termine della discussione la deliberazione viene sottoposta a votazione i cui esiti sono: **Unanimità**

DELIBERA

1. **DI CONSIDERARE** le premesse in narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI UTILIZZARE**, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, per la determinazione delle tariffe 2021, il Piano Finanziario TARI, redatto sulla base del PEF (ATO-Comune) 2021, dell'importo di €253.154,00, approvato con

deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28.06.2021, riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani;

3. **DI FISSARE** per l'anno 2021, il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano finanziario nella misura del 100% da garantire attraverso l'applicazione delle tariffe determinate con il presente atto;
4. **DI DARE ATTO** che le tariffe contenute nel documento allegato ed approvate con la presente deliberazione hanno effetto dal 01/01/2021;
5. **DI APPROVARE**, altresì, per l'anno 2021, ai sensi dell'art.1, comma 683, della Legge n. 147/2013 le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
6. **DI CONFERMARE** anche per il corrente anno, sulla base del vigente regolamento, art.11, comma 7), la riduzione del 10% per il compostaggio domestico, sia sulla parte fissa che su quella variabile, da applicarsi ai soli immobili abitativi (Categoria catastale A), con le modalità applicative previste nello stesso;
7. **DI APPLICARE** le agevolazioni COVID sulla parte variabile delle tariffe non domestiche limitatamente all'anno 2021 con le seguenti modalità:
 - per le attività collegate nelle seguenti categorie: Alberghi con e senza ristorante, Agriturismi con e senza ristorante, Ristoranti-trattorie-osterie-pizzerie, Bar, caffè, pasticcerie, interessate a periodo di chiusura nel corso del 2021 una agevolazione dell'80%;
 - per tutte le altre utenze non domestiche, che comunque anche loro interessate da una sofferenza dovuta all'emergenza COVID una agevolazione del 30%.
8. **DI DARE ATTO** che le riduzioni COVID per le utenze non domestiche saranno finanziate con le apposite risorse messe a disposizione dal D.L.73/2021 art.6 (in corso di conversione) fino alla concorrenza massima di €8.976,00, salvo modifiche in sede di conversione;
9. **DI APPLICARE**, viste le difficoltà verificatesi per tutta la popolazione a causa dell'emergenza COVID una agevolazione anche sulle utenze domestiche, per la parte variabile delle tariffe, fino ad una concorrenza massima di €20.556,52;
10. **DI DARE ATTO** che l'agevolazione COVID sulle utenze domestiche sarà finanziata con le risorse messe a disposizione dello stato tramite i trasferimenti già effettuati nel corso dell'anno 2020;

11. **DI STABILIRE**, per l'anno 2021, la riduzione del 100% totale, per coloro che essendo proprietari di abitazione residenziale e relative pertinenze, sono materialmente impossibilitati all'utilizzo delle stesse in quanto stabilmente ricoverati in struttura socio sanitaria contro la loro volontà, senza che gli immobili siano o possano essere utilizzati da altri soggetti. Il riconoscimento di tale stato dovrà essere dimostrato attraverso la presentazione di apposita certificazione, rilasciata dalle strutture socio sanitarie che attesti il ricovero permanente;
12. **DI DARE ATTO** che il costo della riduzione al comma precedente è complessivamente quantificato in €.500,00 e che l'amministrazione in ossequio alla normativa vigente, intende finanziare con risorse generali di bilancio, pertanto nel bilancio di previsione per l'esercizio 2021 è stato previsto idoneo stanziamento il quale finanzia il costo della agevolazione sopra detta, non potendo essere a carico delle restanti utenze;
13. **DI DARE ATTO** che sull'importo del Tributo Comunale della Tassa Rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, all'aliquota deliberata dall'Amministrazione Provinciale di Grosseto pari al 5%;
14. **DI PROVVEDERE** alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art.13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
15. **DI DARE ATTO** che qualora si dovessero verificare variazioni in fase di conversione del D.L.73/2021 art.6 e dovesse venir meno la somma di €.8.976,00 questa verrà stornata dalla somma di €.20.556,52 destinata alle utenze domestiche;
16. **DI DEMANDARE** ai competenti uffici i necessari adeguamenti al bilancio di previsione conseguenti alla presente deliberazione, da adottare successivamente, anche al fine di allineare le previsioni contenute nei decreti ministeriali citati in narrativa con i successivi decreti attuativi che seguiranno;
17. **DI DEMANDARE**, altresì, ai competenti uffici le necessarie regolazioni contabili conseguenti alle riduzioni/agevolazioni introdotte con la presente deliberazione;
18. **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con doppia votazione, ai fini dell'immediata eseguibilità, i cui esiti sono: **Unanimità**

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione, stante la necessità e l'urgenza con separata votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Responsabile del Procedimento .

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 TUEL - D.LGS. N. 267 DEL 18.08.2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole per quanto di competenza.
0:00

IL RESPONSABILE

Li, 24-06-2021

F.to: ROSI CARLA

=====

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLAR. CONTABILE

Si esprime parere Favorevole per quanto di competenza.
0:00

IL RESPONSABILE

Li, 24-06-2021

F.to: ROSI CARLA

=====

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

F.to: AVV. ROSSI DANIELE
Simona

IL SEGRETARIO

F.to:Dott.Ssa Barbasso Gattuso

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (Art. 32 comma 1 L. 18/06/2009 n. 69 e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi a partire dal 29-06-21.

li, 29-06-21
Gattuso Simona

SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dott.Ssa Barbasso

=====

La presente copia per uso amministrativo è conforme all'originale.

li, 29-06-21

IL SEGRETARIO

=====

ESECUTIVITA'

[] La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il 28-06-21.

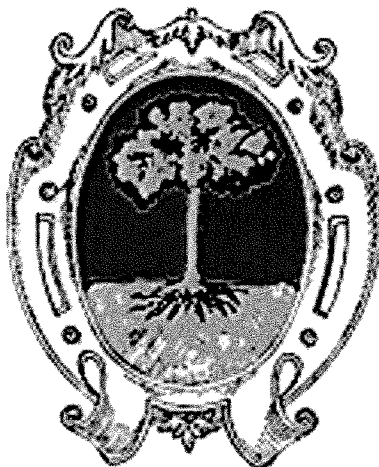
[] La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile con separata votazione, è divenuta esecutiva il 28-06-2021.

li, 28-06-2021

SEGRETARIO COMUNALE

F.to:Dott.Ssa Barbasso Gattuso Simona

=====



COMUNE DI SEGGIANO

Provincia di Grosseto

PEF 2021 DETERMINAZIONE TARIFFE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

REDATTO SUL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2021

Anno 2021

Premessa

La IUC e le relative componenti

L'articolo 1, commi dal 639 al 705, della Legge n.147 del 27/12/2013 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi:

1. Il possesso di immobili collegato alla loro natura e valore;
2. L'erogazione e la fruizione di servizi comunali.

La IUC è composta da:

- a) IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili;
- b) TASI (tributo per i servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- c) TARI (Tassa Rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Il comma 704 art.1 della Legge n.147/2013 ha abrogato la TARES con decorrenza dal 1 gennaio 2014.

La TARI

L'applicazione dal 2014 della Tassa sui Rifiuti (TARI) costituisce, ai sensi dell'art.1, comma 639 Legge n.147/2013, una delle due componenti dell'imposta unica comunale riferita ai servizi ed opera essenzialmente in regime di continuità con la soppressa Tares, così come modificata dal DL n.102 del 2013. L'applicazione della TARI è disciplinata dall'art.1, commi 641-668 della Legge n.147/2013 e s.m.i., ed è applicata per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento svolto dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.

Sono soggetti alla TARI coloro che occupano o detengono a qualsiasi uso locali ed aree scoperte situati nel territorio comunale ove è istituito il servizio di raccolta rifiuti.

Particolare attenzione è riservata all'applicazione di agevolazioni ed esenzioni che potrebbero neutralizzare, in parte, gli effetti della crescente pressione fiscale ed a quei comportamenti che migliorano la qualità e la sostenibilità ambientale (differenziata e abbandono dei rifiuti ingombranti).

Il comma 651 della Legge 147/2013 così recita *"IL Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n 158"* ed il successivo comma 652 *"Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio <<chi inquina paga>>, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti"* confermando la necessità della stesura di un Piano Finanziario conforme a quanto già normato con D.P.R. n.158/1999.

Visto il contenuto della delibera dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 confermando, per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al D.P.R. n. 158/1999;

Linee guida del metodo tariffario sviluppato attraverso il presente piano

L'art.1 del D.P.R. n.158 del 1999 testualmente recita *"E' approvato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani"*.

La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l'art.2 del D.P.R. n.158 del 1999 *"l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali"* (comma 1), in modo da *"coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani"* (comma 2). Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall'altro, l'intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art.3, comma 1, D.P.R. n.158 del 1999), in maniera tale che il relativo gettito copra tutti i costi del servizio.

Specifica poi l'art.3, comma 2, del richiamato D.P.R. n.158 del 1999 che *"La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione"* L'art.4, comma 3, prescrive infine che *"La tariffa, determinata ai sensi dell'art.3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica"*.

Dalle norme richiamate si desume, quindi, che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali:

1. Individuazione e classificazione dei costi del servizio
2. Suddivisione dei costi tra fissi e variabili
3. Ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e a quelle non domestiche;
4. Calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

Si riportano, di seguito le caratteristiche principali del sistema tariffario:

- trovare copertura a tutti i costi inerenti il servizio tramite l'impianto tariffario;
- provocare, per quanto possibile, un circuito virtuoso da cui consegua una riduzione delle produzioni di rifiuti

L'approvazione delle tariffe per l'anno 2021 avviene in conformità al Piano Finanziario del servizio gestione dei rifiuti urbani, redatto da Ato Toscana Sud, che svolge il servizio stesso e approvato dal Consiglio Comunale;

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all'art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, e s.m.i., è uno strumento di natura programmatica avente ad oggetto la definizione degli interventi economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall'ente locale.

Per quello che attiene a tutta l'attività di raccolta e smaltimento, va premesso, che continua ad essere affidata a terzi (Servizi ecologici integrati Toscana srl) sulla base del procedimento a suo tempo gestito dall'ATO Toscana Sud: ovvero dall'ente di diritto pubblico rappresentativo di tutti i Comuni compresi nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto.

Questa è la prima Area Vasta a concludere il percorso tracciato dalla Legge Regionale n°61/2007 che ha accorpato i bacini in 3 macro Ato e ha previsto l'individuazione di un unico gestore tramite un'apposita gara. Si tratta dunque della prima gara nel settore dei rifiuti che arriva a conclusione in Toscana e una delle prime in assoluto in Italia.

SEI Toscana è il nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani nelle province dell'Ato ed è sintesi dell'esperienza dei gestori operanti nel territorio della Toscana del Sud e si propone l'obiettivo di valorizzare

il patrimonio territoriale e ambientale, gestendo il servizio in modo efficiente, efficace e sostenibile. Il territorio servito da SEI Toscana copre circa la metà dell'intera superficie regionale e racchiude 103 comuni (39 aretini, 28 grossetani e 36 senesi.).

Un territorio molto eterogeneo che comprende zone montuose, collinari e marittime, fatto di piccoli borghi, città d'arte, luoghi patrimonio dell'Unesco, parchi e riserve naturali. Un territorio prezioso ed unico in cui la gestione sostenibile dei rifiuti riveste un ruolo strategico ai fini della salvaguardia e della tutela dell'ambiente.

SEI Toscana a fine marzo 2013 ha firmato il contratto di servizio con l'Ato Rifiuti Toscana Sud e a partire dal 1° gennaio 2014 è il gestore unico del servizio di igiene urbana delle tre province di riferimento.

Ecco, per quanto sopra detto, che appare opportuno e conseguenziale utilizzare nella costruzione delle tariffe TARI 2021, le informazioni tecniche ed economiche che lo stesso Ato ci ha fornito con il PEF approvato dal Consiglio Comunale, così come comunicato da ATO rifiuti ToscanaSud.

Rileviamo che dal punto di vista strettamente tecnico ed organizzativo non vi sono da registrare novità sostanziali rispetto all'esercizio precedente: tutte le attività sono svolte avendo come unico interlocutore tecnico ed economico SEI Toscana, tanto che nella previsione dei costi fornita dalla stessa società sono ricompresi i costi di smaltimento in discarica e/o altro impianto. Il Pef ATO (2021) fa registrare un incremento, rispetto a quello dell'esercizio precedente, in valore assoluto di € 18.639,00;

Va rilevato che il servizio fornito da Sei Toscana è integrato dei costi inerenti le attività di coordinamento, amministrative e riscossione: quest'ultime, organizzate e gestite direttamente dall'ente il quale sostiene senza intermediari il costo.

Il criterio utilizzato per la loro valorizzazione, ai fini del loro inserimento nel Pef, è stato quello adottato negli esercizi precedenti al fine di garantire un'omogeneità dei dati ed una loro comparabilità, stesso approccio è stato tenuto nella determinazione di quei costi relativi alla riscossione e/o rischio insoluti. I costi direttamente sostenuti dall'ente sono riepilogati, e comunque aggregati secondo quanto previsto dal DPR 158/99 che "determinano" le quote variabili e fisse delle tariffe, sia delle utenze domestiche che non domestiche.

Il presente documento si pone come elemento fondamentale per il calcolo delle tariffe del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sulla base dei principi sopra richiamati, con particolare riferimento alla corretta determinazione dei profili tariffari TARI, nei suoi aspetti economico-finanziari; alle tariffe si applicano:

- le agevolazioni stabilite dal regolamento comunale;
- il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs 30 novembre 1992, quantificato nella misura del 5,00%
-

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2021

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l'evidenziazione analitica dei costi di gestione rifiuti all'interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa.

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella.

Determinazione costi sostenuti			
CG Costi di gestione	CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati	CSL costi di lavaggio e spazzamento strade	17.822,00 €
		CRT costi raccolta e trasporto rsu	54.515,00 €
		CTS costi trattamento e smaltimento rsu	48.919,00 €
	CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata	CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o convenzioni con gestori)	27.286,00 €
		CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di compostaggio e trattamenti)	48.749,00 €
CC Costi comuni	CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione (costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)		11.400,00 €
	CGG Costi Generali di Gestione (del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)		19.474,00 €
	CCD Costi Comuni Diversi (costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)		0,00 €
	COal Altri costi (realizzazione ecocentri, campagna informativa, consulenze, sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci)		6.224,00 €
CK Costi d'uso del capitale	Amm Ammortamenti		4.894,00 €
	Acc Accantonamento		14.578,00 €
	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche		0,00 €
	- di cui per crediti		0,00 €
	- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento		0,00 €
	- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie		0,00 €
	R Remunerazione del capitale		2.717,00 €
COI Costi di natura previsionale destinati al miglioramento di qualità	Rlic Remunerazione delle immobilizzazioni in corso		35,00 €
COI Costi di natura previsionale destinati al miglioramento di qualità	COI tv Costi operati incentivanti variabili		0,00 €
	COI tf Costi operati incentivanti fissi		0,00 €
AR Proventi e ricavi	AR Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti		0,00 €
	ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI		0,00 €
	fattore sharing b	0,00	fattore sharing w 0,00
	b(AR) Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing		1.087,00 €
	b(1+w)ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing		5.059,00 €

RC Conguagli	R _{Ctv} Componente a conguaglio relativa ai costi variabili		0,00 €	
	R _{Ctf} Componente a conguaglio relativa ai costi fissi		0,00 €	
	coefficiente gradualità γ	0,00	rateizzazione r 0	
	(1+ γ)R _{Ctv} / r Componente a conguaglio relativa ai costi variabili dopo sharing		3.940,00 €	
	(1+ γ)R _{Ctf} / r Componente a conguaglio relativa ai costi fissi dopo sharing		-3.804,00 €	
Oneri relativi all'IVA e altre imposte	Oneri variabili		17.726,00 €	
	Oneri fissi		2.406,00 €	
Ulteriori componenti ex deliberazioni 238/2020 e 493/2020	Costi variabili			
	- rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art.107 c.5 d.l.18/20 RCU _{TV}		0,00 €	
	- scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV ^{EXP} _{TV}		0,00 €	
	- oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COS ^{EXP} _{TV}		0,00 €	
	- rata annuale RCNDTV RCNDTV/ r		0,00 €	
	- quota variabile conguagli residui determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021		9.382,00 €	
	- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+ y 2020)RC _{TV,2020} / r 2020 (se r 2020>1)		9.382,00 €	
	Costi fissi			
	- rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art.107 c.5 d.l.18/20 RCU _{TF}		0,00 €	
	- scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV ^{EXP} _{TF}		0,00 €	
- quota fissa conguagli residui determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021		-10.598,00 €		
- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+ y 2020)RC _{TF,2020} / r 2020 (se r 2020>1)		-10.598,00 €		
Voci libere per costi fissi:	Voce libera 1 €	0,00 €	Voce libera 2 €	0,00 €
	Voce libera 3 €	0,00 €		
Voci libere per costi variabili:	Voce libera 4 €	0,00 €	Voce libera 5 €	0,00 €
	Voce libera 6 €	0,00 €		
Detrazioni	D _f detrazioni di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020			16.365,00 €
Limiti di crescita	p Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe			5,70%
	TVa-1 Costi totali anno precedente			239.559,00 €
Costi fissi effettivi				48.783,00 €
Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente				89.498,60 €

TF - Totale costi fissi	$\Sigma TF = CSL + CARC + CGG + CCD + COal + Amm + Acc + R + COItf + (1+y)Rctf/r - Df + Cd2019f$	138.281,60 €
Costi variabili effettivi		204.371,00 €
Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente		-89.498,60 €
TV - Totale costi variabili	$\Sigma TV = CRT + CTS + CTR + CRD + COItv - b(AR) - b(1+w)ARConai + (1+y)Rctv/r + Cd2019v$	114.872,40 €
Costi totali	$\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV$	253.154,00 €

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
Quantità rifiuti prodotti:	Kg rifiuti utenze domestiche	0,00	Kg rifiuti utenze non domestiche	0,00	Kg totali	0,00
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 220.952,81	% costi fissi utenze domestiche	87,28%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times 87,28\%$	€ 120.692,18
		% costi variabili utenze domestiche	87,28%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times 87,28\%$	€ 100.260,63
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 32.201,19	% costi fissi utenze non domestiche	12,72%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times 12,72\%$	€ 17.589,42
		% costi variabili utenze non domestiche	12,72%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \Sigma TV \times 12,72\%$	€ 14.611,77

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

Essendo le tariffe articolate nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente deve, preliminarmente, ripartire tra le due categorie l'insieme dei costi totali del servizio d'igiene ambientale: nel caso in specie i costi totali pari ad € 253.154,00 sono suddivisi in € 220.952,81 ed € 32.201,19 direttamente imputabili alle utenze domestiche e non domestiche.

Detti importi totali per tipologia d'utenza sono ulteriormente suddivisi tra costi fissi e costi variabili che rappresentano le "basi" sulle quali applicare i singoli coefficienti da utilizzare per la determinazione delle singole tariffe, sia di parte fissa, che di parte variabile.

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l'equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.

:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche			
Costi totali utenze domestiche $\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$	€ 220.952,81	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche	€ 120.692,18
		Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche	€ 100.260,63

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche			
Costi totali utenze non domestiche $\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	€ 32.201,19	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche	€ 17.589,42
		Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche	€ 14.611,77

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	29.479,84	0,82	280,83	1,00	0,833956	54,130855
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	22.066,51	0,92	181,42	1,40	0,935658	75,783198
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	32.868,33	1,03	345,92	1,80	1,047530	97,435540
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	4.582,00	1,10	40,00	2,20	1,118721	119,087882
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	1.519,25	1,17	13,17	2,90	1,189913	156,979482
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	369,00	1,21	3,25	3,40	1,230593	184,044910
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-IMM.ESENTE X PART.UTILIZZO	16,00	0,82	1,00	1,00	0,000000	0,000000
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-IMM.ESENTE X PART.UTILIZZO	70,00	1,03	0,00	1,80	0,000000	0,000000
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-Riduzione 5% immob. a disp. x uso stag	30,00	0,97	1,00	1,71	0,995153	92,563763
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-FABBRICATI FUORI GIRO RAC.	9.284,75	0,24	177,50	0,30	0,250186	16,239256
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-FABBRICATI FUORI GIRO RAC.	5.444,25	0,27	39,00	0,42	0,280697	22,734959
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-FABBRICATI FUORI GIRO RAC.	11.706,00	0,30	78,75	0,54	0,314259	29,230662
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-FABBRICATI FUORI GIRO RAC.	1.008,00	0,33	7,00	0,66	0,335616	35,726364
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-FABBRICATI FUORI GIRO RAC.	492,00	0,35	4,00	0,87	0,356973	47,093844

1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI-FABBRICATI FUORI GIRO RAC.	519,00	0,36	4,00	1,02	0,369178	55,213473
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-FABBRICATI FUORI GIRO RAC.-FABBRICATO N	1.026,00	0,82	48,00	1,00	0,000000	0,000000
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-FABBRICATI FUORI GIRO RAC.-FABBRICATO	548,00	0,92	9,00	1,40	0,000000	0,000000
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-FABBRICATI FUORI GIRO RAC.-FABBRICATO	922,00	1,03	22,00	1,80	0,000000	0,000000
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-FABBRICATI FUORI GIRO RAC.-FABBRIC	18,00	1,10	1,00	2,20	0,000000	0,000000
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-FABBRICATI FUORI GIRO RAC.-FABBRICA	20,00	1,17	1,00	2,90	0,000000	0,000000
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-FABBRICATI FUORI GIRO RAC.-FABBRICATO	200,00	1,03	1,00	1,80	0,000000	0,000000
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-FABBRICATI FUORI GIRO RAC.-MOMENTANEA S	347,00	0,82	3,00	1,00	0,000000	0,000000
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-FABBRICATI FUORI GIRO RAC.-IMM.ESENTE X	1.100,00	0,82	13,00	1,00	0,000000	0,000000
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-FABBRICATI FUORI GIRO RAC.-IMM.ESENTE	1.195,00	0,92	12,00	1,40	0,000000	0,000000
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-FABBRICATI FUORI GIRO RAC.-IMM.ESENTE	896,00	1,03	16,00	1,80	0,000000	0,000000
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-FABBRICATI FUORI GIRO RAC.-IMM.ESEN	105,00	1,17	1,00	2,90	0,000000	0,000000
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-FABBRICATI FUORI GIRO RAC.-LOCALI E ZON	28,00	0,82	1,00	1,00	0,000000	0,000000
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-FABBRICATI FUORI GIRO RAC.-LOCALI E ZO	95,00	0,92	3,00	1,40	0,000000	0,000000
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-FABBRICATI FUORI GIRO RAC.-LOCALI E ZO	602,00	1,03	6,00	1,80	0,000000	0,000000
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-FABBRICATI	14,00	0,23	1,00	0,28	0,237677	15,427293

Piano finanziario TARI

	FUORI GIRO RAC.-Abitazioni p						
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-FABBRICATI FUORI GIRO RAC.-Abitazioni	133,00	0,26	1,00	0,39	0,266662	21,598211
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-FABBRICATI FUORI GIRO RAC.-Abitazioni	529,00	0,29	1,00	0,51	0,298495	27,769129
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-FABBRICATI FUORI GIRO RAC.-Immobile in	252,00	1,03	1,00	1,80	0,000000	0,000000
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-FABBRICATI FUORI GIRO RAC.-Riduzione 5%	1.428,00	0,23	18,00	0,28	0,237677	15,427293
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-FABBRICATI FUORI GIRO RAC.-Riduzione 5	1.343,00	0,26	11,00	0,39	0,266662	21,598211
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-FABBRICATI FUORI GIRO RAC.-Riduzione 5	1.835,00	0,29	11,00	0,51	0,298495	27,769129
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-FABBRICATI FUORI GIRO RAC.-Riduzion	263,00	0,33	2,00	0,82	0,339074	44,739152
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-riduz non trovata	25,00	0,82	0,00	1,00	0,833956	54,130855
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-riduz non trovata	35,00	0,92	1,00	1,40	0,935658	75,783198
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-riduz non trovata	35,00	1,03	0,00	1,80	1,047530	97,435540
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-FABBRICATO NON AGIBILE	1.693,67	0,82	24,08	1,00	0,000000	0,000000
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-FABBRICATO NON AGIBILE	444,00	0,92	9,00	1,40	0,000000	0,000000
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-FABBRICATO NON AGIBILE	1.953,00	1,03	18,00	1,80	0,000000	0,000000
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-FABBRICATO NON AGIBILE	555,00	1,10	6,00	2,20	0,000000	0,000000
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-FABBRICATO NON AGIBILE-FABBRICATI FUOR	73,00	0,92	4,00	1,40	0,000000	0,000000
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-FABBRICATO VUOTO E SENZA UTENZ	818,00	0,82	11,00	1,00	0,000000	0,000000
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-FABBRICATO VUOTO E SENZA UTENZ	510,00	0,92	6,00	1,40	0,000000	0,000000

1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-FABBRICATO VUOTO E SENZA UTENZ	1.375,33	1,03	16,17	1,80	0,000000	0,000000
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-FABBRICATO VUOTO E SENZA UTENZ	48,50	1,10	1,17	2,20	0,000000	0,000000
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-FABBRICATO VUOTO E SENZA UTENZ-Rid	110,00	1,10	1,00	2,20	0,000000	0,000000
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-MOMENTANEA SOSPENSIONE	109,00	0,82	2,00	1,00	0,000000	0,000000
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-MOMENTANEA SOSPENSIONE	74,00	0,92	1,00	1,40	0,000000	0,000000
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-MOMENTANEA SOSPENSIONE	205,00	1,03	5,00	1,80	0,000000	0,000000
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-IMM.ESENTE X PART.UTILIZZO	810,00	0,82	15,00	1,00	0,000000	0,000000
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-IMM.ESENTE X PART.UTILIZZO	611,00	0,92	19,00	1,40	0,000000	0,000000
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-IMM.ESENTE X PART.UTILIZZO	164,00	1,03	5,00	1,80	0,000000	0,000000
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-IMM.ESENTE X PART.UTILIZZO	2.883,00	1,10	3,00	2,20	0,000000	0,000000
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-IMM.ESENTE X PART.UTILIZZO	14,00	1,17	1,00	2,90	0,000000	0,000000
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-IMM.ESENTE X PART.UTILIZZO-FABBRICATI	36,00	0,92	1,00	1,40	0,000000	0,000000
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-IMM.ESENTE X PART.UTILIZZO-FABBRICATO N	91,00	0,82	1,00	1,00	0,000000	0,000000
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-LOCALI E ZONE SENZA PROD. RIFIUTI	66,00	0,82	5,33	1,00	0,000000	0,000000
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-LOCALI E ZONE SENZA PROD. RIFIUTI	60,00	0,92	4,00	1,40	0,000000	0,000000
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-LOCALI E ZONE SENZA PROD. RIFIUTI	164,00	1,03	6,00	1,80	0,000000	0,000000
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-LOCALI E ZONE	610,00	1,10	4,00	2,20	0,000000	0,000000

Piano finanziario TARI

	SENZA PROD. RIFIUTI						
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-LOCALI E ZONE SENZA PROD. RIFIUTI-Ridu	10,00	1,03	0,00	1,80	0,000000	0,000000
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Abitazioni per uso stagionale	309,42	0,77	4,08	0,95	0,792258	51,424313
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Abitazioni per uso stagionale	215,00	0,87	3,00	1,33	0,888875	71,994038
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-Abitazioni per uso stagionale	40,00	0,97	1,00	1,71	0,995153	92,563763
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Immobile in ristrutturazione	208,00	0,82	3,00	1,00	0,000000	0,000000
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Immobile in ristrutturazione	162,00	0,92	2,00	1,40	0,000000	0,000000
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-Immobile in ristrutturazione	83,00	1,17	1,00	2,90	0,000000	0,000000
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Riduzione 5% immob. a disp. x uso stagi	5.781,33	0,77	60,50	0,95	0,792258	51,424313
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Riduzione 5% immob. a disp. x uso stag	12.646,59	0,87	147,25	1,33	0,888875	71,994038
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-Riduzione 5% immob. a disp. x uso stag	5.361,50	0,97	53,33	1,71	0,995153	92,563763
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-Riduzione 5% immob. a disp. x uso	1.625,00	1,04	22,00	2,09	1,062785	113,133488
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-Riduzione 5% immob. a disp. x uso s	235,00	1,11	2,00	2,75	1,130417	149,130508
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI-Riduzione 5% immob. a disp. x u	111,00	1,14	2,00	3,23	1,169064	174,842664
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Riduzione 5% immob. a disp. x uso stagi	10,00	0,82	0,00	1,00	0,000000	0,000000
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-Riduzione 5% immob. a disp. x uso stag	70,00	1,03	0,00	1,80	0,000000	0,000000
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-Riduzione 5% immob. a disp. x uso	8,00	1,10	0,00	2,20	0,000000	0,000000

Piano finanziario TARI

1.2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Riduzione 5% immob. a disp. x uso stag	55,00	0,92	1,00	1,40	0,000000	0,000000
-----	---	-------	------	------	------	----------	----------

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CU	801,00	0,34	2,93	0,458767	0,388508
2 .4	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	2.544,00	0,23	1,95	0,310342	0,258563
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	2.443,00	1,04	8,68	1,403288	1,150940
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	115,00	0,67	5,54	0,904041	0,734586
2 .7	CASE DI CURA E RIPOSO	490,00	0,93	7,88	1,254863	1,044862
2 .8	UFFICI, AGENZIE	486,00	0,76	6,48	1,025479	0,859227
2 .9	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	161,00	0,48	4,10	0,647671	0,543646
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA	732,00	0,86	7,28	1,160411	0,965304
2 .11	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	74,00	0,86	7,31	1,160411	0,969282
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRA	50,00	0,68	5,75	0,917534	0,762431
2 .14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	837,00	0,42	3,57	0,566712	0,473370
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	3.312,00	0,53	4,47	0,715137	0,592707
2 .16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	322,00	5,01	42,56	6,760070	5,643319
2 .17	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	188,00	3,83	32,52	5,167878	4,312047
2 .18	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORM	188,00	1,91	16,20	2,577192	2,148068
2 .22	AGRITURISMO CON RISTORANTE	79,00	1,02	8,66	1,376301	1,148288
2 .23	AGRITURISMO SENZA RISTORANTE	1.878,00	0,65	5,52	0,877055	0,731934
2 .1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CU-FABBRICATI FUORI	150,00	0,10	0,87	0,137630	0,116552
2 .4	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI-FABBRICATI FUORI GIRO RAC.	170,00	0,06	0,58	0,093102	0,077569

Piano finanziario TARI

2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-FABBRICATI FUORI GIRO RAC.	130,00	0,20	1,66	0,271212	0,220375
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-FABBRICATI FUORI	178,00	0,25	2,18	0,348123	0,289591
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-FABBRICATI FUORI	160,00	0,20	1,72	0,275260	0,228729
2 .14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE-FABBRICATI FUORI	948,00	0,12	1,07	0,170013	0,142011
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-FABBRICATI FUORI	2.898,00	0,15	1,34	0,214541	0,177812
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-FABBRICATI FUORI	48,00	0,57	4,86	0,773157	0,644420
2 .22	AGRITURISMO CON RISTORANTE-FABBRICATI FUORI GIRO RAC.	1.747,00	0,30	2,59	0,412890	0,344486
2 .23	AGRITURISMO SENZA RISTORANTE-FABBRICATI FUORI GIRO RAC.	2.854,00	0,19	1,65	0,263116	0,219580
2 .14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE-FABBRICATI FUORI	27,00	0,42	3,57	0,000000	0,000000
2 .22	AGRITURISMO CON RISTORANTE-FABBRICATI FUORI GIRO RAC.-IMM.ESENTE X	128,00	1,02	8,66	0,000000	0,000000
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-FABBRICATI FUORI	126,00	0,53	4,47	0,000000	0,000000
2 .8	UFFICI,AGENZIE-FABBRICATO NON AGIBILE	45,00	0,76	6,48	0,000000	0,000000
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU-MOMENTANEA SOSPE	700,00	0,34	2,93	0,000000	0,000000
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-MOMENTANEA SOSPENSIONE	1.810,00	0,23	1,95	0,000000	0,000000
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-IMM.ESENTE X PAR	42,00	0,53	4,47	0,000000	0,000000
2 .22	AGRITURISMO CON RISTORANTE-IMM.ESENTE X PART.UTILIZZO	70,00	1,02	8,66	0,000000	0,000000

